



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del Registro
COPIA

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 09:40, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.

N.	COGNOME E NOME	P	A
1	NESCA Carlo	X	
2	ERCOLANI Antonio	X	
3	PROTOPAPA Ilaria		X
4	PETRACCA Pier Anna	X	
5	SPAGNOLO Chiara	X	
6	SERGI Vito Giuseppe	X	
7	MONTEDURO Riccardo	X	

N.	COGNOME E NOME	P	A
8	CIARDO Massimo	X	
9	COPPOLA Raffaella		X
10	BIASCO Antonio		X
11	MELCARNE Marino	X	
12	RIZZO Raffaele	X	
13	CIARDO Francesco		X

Presenti: 9 Assenti: 4

Partecipa il **Segretario Generale Dr. Lorenzo LEO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole Addi: 22/03/2019	Parere: Favorevole Addi: 22/03/2019
Il Responsabile di Posizione DR.SSA MARIA ANTONIETTA SERRAVEZZA	Il Responsabile di Ragioneria Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco/Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno per poi passare la parola all'Assessore Comunale Petracca Piera Anna che relaziona sul punto.

Di seguito si riportano sinteticamente gli interventi dei consiglieri comunali che hanno partecipato alla discussione.

Piera Anna Petracca (PP) L'Assessore istruisce la proposta di deliberazione illustrando il contenuto e le motivazioni sottese alla modifica del Regolamento TARI che si propone per l'approvazione.

Marino Melcarne (MM) Il Consigliere chiede di modificare il regolamento TARI per introdurre delle forme di riduzione delle tariffe a favore dei non residenti che occupano gli immobili per pochi mesi l'anno; tale modifica sarebbe in linea con il principio europeo "chi inquina paga". Il Consigliere procede con la lettura di un documento come dichiarazione di voto che poi consegna al Segretario Comunale per la sua acquisizione e allegazione al presente verbale.

Piera Anna Petracca (PP) L'Assessore dichiara di conoscere il precedente giurisprudenziale citato dal consigliere Melcarne, ma che tuttavia non riguarderebbe la medesima fattispecie relativa al contesto del Comune di Gagliano del Capo. Inoltre, ricorda che anche lo scorso anno si discusse circa la possibilità di introdurre una tale forma di riduzione per i non residenti ma che tuttavia si subordinò questa evenienza ad un monitoraggio sui rifiuti prodotti che la ditta appaltatrice del servizio si era impegnata ad effettuare ma che in realtà non è mai stato fatto. Pertanto, anche in considerazione del fatto che eventuali riduzioni dovrebbero essere compensate con aumenti delle tariffe a carico dei residenti, ritiene che al momento non sussistano i presupposti per introdurre tale riduzione.

Alle ore 09.56 entra in aula il consigliere comunale Biasco Antonio.

Sindaco Evidenzia che lo spunto di riflessione che ha sottoposto il consigliere Melcarne sarà approfondito allorquando la ditta Bianco avrà fornito i monitoraggi sulla produzione di rifiuti, specificando che si tratta di un preciso obbligo contrattuale previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Antonio Biasco (AB) Il Consigliere propone di applicare la riduzione nei confronti di coloro che disattivano le utenze per almeno sei mesi nel corso dell'anno.

Sindaco Chiarisce che il punto non è questo in quanto non è sufficiente disattivare le utenze per andare esenti dal pagamento della tariffa; la materia è complessa e le tecniche elusive tante, ragion per cui il legislatore ha introdotto delle presunzioni che poi possono portare a delle inevitabili storture. Il Sindaco, comunque, si impegna ad approfondire ulteriormente quest'aspetto con dati statistici più rilevanti e a valutare come è possibile migliorare il regolamento.

Successivamente si riporta il testo della proposta di deliberazione.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui

- servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di versamento del tributo;

Viste le disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 all'art. 1, co.1093 che prevedono la possibilità avvalersi anche per il 2019 della proroga che consente di derogare al metodo normalizzato dettato dal D.P.R. n. 158/1999 (regolamento attuativo del decreto "Ronchi"), adottato per il calcolo della TARI.

Ritenuto, ai fini della determinazione della tariffa di confermare il metodo semplificato senza distinzione tra parte fissa e variabile e senza tener conto, per le utenze domestiche, del numero dei componenti il nucleo familiare;

Ritenuto, pertanto, ai fini della determinazione della tariffa di prendere a riferimento, per le utenze non domestiche esclusivamente i coefficienti quali-quantificati previsti dal DPR 158/99 relativa alla determinazione della tariffa variabile tenuto conto che rispettano maggiormente il principio comunitario "di chi inquina paga" applicando agli stessi eventuali rettifiche così come previsto dal comma 652, della legge 147/2013 così come modificato dal DL 16/2014, convertito nella legge 68/2014, mentre per le utenze domestiche si tiene conto solo del totale della superficie imponibile;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;
- la tariffa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività ;

Visto l'articolo 23 del regolamento TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17/2018 che recita:

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 23 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40 % della tariffa in caso di distanza superiore a 800 mt dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

4. Il tributo è ridotto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato.

5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:

- Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato: 30%

- abitazioni con unico occupante, di età superiore a sessantacinque anni, come emergente dalle risultanze anagrafiche e applicabile esclusivamente ai soggetti residenti nel Comune; la riduzione per unico occupante si applica per il solo immobile di residenza e relative pertinenze (categorie C2, C6, C7 nei limiti di una unità): 20%;

- Utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, pari al :

• **20% quando l'utenza decide di rinunciare al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);**

• **5% quando l'utenza decide di continuare ad usufruire del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU),;**

L'Ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

La riduzione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunale per il compostaggio domestico e sarà riconosciuta nei termini ivi indicati dall'art 11 comma 4.

Considerato di modificare l'articolo sopra citato del regolamento TARI ed, in particolare, al punto 3 del comma 5 dell'art. 23 nel seguente modo:

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 23 – Riduzioni per le utenze domestiche

....omissis.....

“Utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, pari al 20% quando l'utenza decide di avviare la pratica dell'autosmaltimento della frazione organica del rifiuto mediante compostaggio domestico e rinuncia al servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti organici domestici (FORSU).

L'ente gestore del servizio ed il Comune verificano l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

La riduzione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunale per il compostaggio domestico e sarà riconosciuta nei termini ivi indicati dall'art. 11".

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. In Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 07 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 292 del 17/12/2018, che ha prorogato al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ed il successivo D.M. del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 28 del 02/02/2019 che ha ulteriormente prorogato suddetto termine al 31/03/2019;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 3 (tre) contrari (Antonio Biasco, Marino Melcarne e Raffaele Rizzo), espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE** l'articolo 23 al punto 3 del comma 5 del "**Regolamento TARI**" nel seguente modo:

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 23 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40 % della tariffa in caso di distanza superiore a 800 mt dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

4. Il tributo è ridotto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato.

5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:

- Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato: 30%

- abitazioni con unico occupante, di età superiore a sessantacinque anni, come emergente dalle risultanze anagrafiche e applicabile esclusivamente ai soggetti residenti nel Comune; la riduzione per unico occupante si applica per il solo immobile di residenza e relative pertinenze (categorie C2, C6, C7 nei limiti di una unità): 20%;

“Utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, pari al 20% quando l'utenza decide di avviare la pratica dell'autosmaltimento della frazione organica del rifiuto mediante compostaggio domestico e rinuncia al servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti organici domestici (FORSU).

L'ente gestore del servizio ed il Comune verificano l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

La riduzione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunale per il compostaggio domestico e sarà riconosciuta nei termini ivi indicati dall'art. 11”.

- 2) **DI ALLEGARE**, al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per ragioni sistematiche l'intero "**Regolamento TAR**" come in questa sede modificato;
- 3) **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019;
- 4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.n. 214/2011);

5) DI PUBBLICARE il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

6) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

7) DI ACQUISIRE agli atti il documento letto in aula come dichiarazione di voto dal Consigliere Comunale Marino Melcarne, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione con n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 3 (tre) contrari (Antonio Biasco, Marino Melcarne e Raffaele Rizzo), espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA inoltre

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 , del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Carlo NESCA

Il Segretario Generale
Dr. Lorenzo LEO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal _____ 23/04/2019 _____ al _____ 08/05/2019 _____ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 23/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo LEO

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr. Lorenzo LEO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del _____.

[] (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo LEO